



L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come
da Autorizzazione n. 316666 del 27/06/1974
rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Milano.

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018, n. 6286)

TRA

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go A. Gemelli 1, rappresentata da Mario Cesare Gatti, Direttore della sede di Milano, nato a Milano il 29/05/1961

E

Il Tribunale Ordinario di Milano, rappresentata dal Presidente del Tribunale dott. Roberto Bichi

Premesso che

Il presente documento risponde alle Linee Guida in materia di tirocini formativi e di orientamento in base all'atto dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25/05/2017

Ai sensi degli artt. 4.2 e 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763:

1. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, d'ora in avanti denominata "Università Cattolica", è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale.
2. La presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini curriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).
3. I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro.
4. Il Tribunale di Milano intende incrementare l'esecuzione di programmi volti a consentire a studenti meritevoli lo svolgimento di tirocini curriculari presso il Tribunale per l'acquisizione di conoscenze pratiche dei vari uffici giudiziari, dei processi di lavorazione, dello svolgimento delle udienze, della preparazione e archiviazione delle pratiche, anche al fine di agevolare le future scelte professionali e, in particolare, il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo art. 3.

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali



nonché delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università Cattolica (soggetto promotore) secondo le seguenti definizioni. Ai sensi del D.G.R. 17/01/2018 n.7763 per la presente convenzione:

- Sono tirocini curriculari i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, *master* e dottorato di Ricerca previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari la durata del tirocinio, mai superiore ad un anno, è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La sospensione dei tirocini curriculari è disposta secondo le indicazioni del soggetto promotore. La durata sopra definita potrà essere prorogata per i tirocini curriculari nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Tribunale e per l'Università Cattolica alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal *tutor* del soggetto promotore e dal *tutor* del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il *tutor* del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il *tutor* del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali.



3. Il *tutor* del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal *tutor* aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 4.2 degli Indirizzi Regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università Cattolica;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università Cattolica.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore",

1. il soggetto ospitante si impegna ad accertare l'avvenuta formazione generale sulla sicurezza ai sensi dell'art. 37 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" del D.Lgs. n. 81/08;
2. Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi relativi alla formazione specifica e a far partecipare i tirocinanti ai corsi di informazione ai lavoratori periodicamente organizzati.



ARTICOLO 8

Obblighi del tirocinante

L'Università Cattolica si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei responsabili e dei tutori e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze svolgendo le attività concordate con i *tutor* del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti in Tribunale;
- mantenere l'obbligo di segretezza e riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza durante il tirocinio nonché agli atti e ai documenti eventualmente trattati, anche in rispetto alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali Regolamento UE 2016/679 - GDPR;
- richiedere autorizzazioni per eventuali elaborati o relazioni da consegnare a terzi, aventi ad oggetto in tutto o in parte quanto appreso nel corso del tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

ARTICOLO 9

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità biennale non tacitamente rinnovabile, si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe e verrà rinnovata, previo accordo esplicito tra le parti, per un pari periodo.

ARTICOLO 10

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.



Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il Tribunale potrà in qualunque momento, previo concerto con il tutore, qualora il tirocinante mostri di non svolgere il tirocinio con il dovuto impegno, ovvero di non possedere i requisiti attitudinali e di preparazione necessari alla prosecuzione del tirocinio, comunicare all'Università Cattolica ed all'interessato la cessazione anche immediata del tirocinio stesso.

Sono causa di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del progetto formativo o dell'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c) venir meno della garanzia offerta dal soggetto proponente a che il tirocinante usufruisca dell'assicurazione di cui all'art. 6.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Tribunale e per l'Università Cattolica alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Nessuna responsabilità fa capo al Tribunale o all'Università Cattolica per eventuali impossibilità nella prosecuzione del tirocinio.

ARTICOLO 11 **Normativa applicabile**

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università Cattolica è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università Cattolica prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.

Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

in contrasto con i principi del Modello - ove esistente - e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Milano,

Per il Soggetto Ospitante
Il Presidente del Tribunale di Milano

Dott. Roberto Bichi

Per il Soggetto Promotore
Il Direttore della Sede di Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott. Mario Cesare Gatti